Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 12 maggio 1959 registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959 registro n. 33 Esercito, foglio n. 42

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

DE DOMINICIS Luigi fu Giuseppe da Verona, classe 1903, distretto militare di Genova, sottotenente ftr cpl, 28° reggimento fanteria, divisione « Pavia ». — In commutazione della croce al valor militare concessa « sul campo » con decreto 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1950, registro n. 15 Esercito, foglio n. 40 (pubblicato sul Bollettino ufficiale 1950, disp. II, pag. 1395). — Comandante di centro di fuoco durante un attacco di mezzi corazzati nemici diretti sul fianco dello schieramento, non esitava a porre le armi del proprio centro fuori delle postazioni per meglio contrabbattere l'avversario che riusciva ad immobilizzare. Ricevuto successivamente l'ordine di occupare una importante quota intensamente battuta dal fuoco dell'artiglieria nemica, con sereno coraggio, alla testa del proprio centro, raggiungeva la posizione e la teneva saldamente incurante del tiro di repressione. — El Alamein, 15-18 luglio 1942.

LUZZETTI Carlo di Brasildo, da Grosseto, classe 1922, 2° battaglione GG.FF. VI compagnia. — Comandante di un piccolo caposaldo avanzato, violentemente attaccato da preponderanti forze avversarie, con audacia e sprezzo del pericolo si esponeva più volte per incitare alla resistenza i propri uomini. Riusciva così a respingere l'attaccante infliggendogli rilevanti perdite. — Mareth (Tunisia), 21-23 marzo 1943.

(6467)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1959, n. **1015**.

Vendita a trattativa privata al comune di Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma Guardia alla Frontiera (G.A.F.), sita in quella località.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Vallecrosia, per il prezzo di lire 135.000.000 pagabili in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare, del complesso immobiliare sito in Vallecrosia costituito dall'ex caserma « Guardia alla Frontiera » (G. A. F.) confinante con la strada comunale di San Rocco, la strada provinciale di Perinaldo e la proprietà di Trucchi Carlo e Mario.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. **1016**.

Approvazione di alcune modificazioni apportate allo statuto ed al regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti da società autoferrotramviarie e di internavigazione, con sede in Roma.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti, vengono approvate alcune modificazioni apportate allo statuto ed al regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti da società autoferrotramviarie e di internavigazione, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1959, n. **1017**.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, per il comune di Duino (ora Duino Aurisina).

Per effetto di tale revoca il Territorio Libero di Trieste, allo stato attuale, non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 72 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959, n. **1018**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Opera di religione della Diocesi di Trapani », con sede nel Palazzo vescovile.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata « Opera di religione della Diocesi di Trapani », con sede nel Palazzo vescovile, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959, n. **1019**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in borgata Monterosa della città di Torino.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 23 ottobre 1957, integrato con dichiarazioni del 16 marzo e 18 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in borgata Monterosa della città di Torino.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 18 Interno, foglio n. 98, con il quale venne nominato, fra gli altri, membro del predetto Consiglio superiore per gli archivi di Stato, per il triennio 1957-59, l'on. prof. Italo Maria Sacco, il quale è deceduto il 30 giugno 1959;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione del predetto;

D'intesa fra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo succitato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

In sostituzione dell'on. prof. Italo Maria Sacco, deceduto, è chiamato a far parte del Consiglio superiore degli archivi di Stato, per il rimanente periodo del triennio 1957-59, l'avv. prof. Antonio Era.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1959
Registro n. 26 Interno, foglio n. 96

(6579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959.

Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna, con sede in Ravenna, e nomina del vice presidente dell'Ente medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, approvato con decreto Ministeriale del 20 marzo 1947, modificato con decreti Ministeriali del 24 dicembre 1951 e 13 maggio 1955;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 luglio 1954, con il quale il rag. Camillo Ghirardini ed il rag. Pietro Orioli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna (allorchè questo era di 2ª categoria);

Visto il decreto Ministeriale del 19 giugno 1956, con il quale il Monte di credito su pegno di Ravenna è stato classificato di prima categoria;

Considerato che il predetto rag. Camillo Ghirardini, a norma dello statuto dell'Ente, è scaduto di carica e che il menzionato rag. Pietro Orioli è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Camillo Ghirardini è confermato presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna, con sede in Ravenna e il dott. Nevio Baldisserri è nominato vice presidente dell'Ente medesimo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 7. — FLAMMIA

(6578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1959, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area edificatoria — disposta dal comune di Roccacasale (L'Aquila) con atto a rogito notaio Francesco Pettinelli di Sulmona, in data 3 novembre 1958, n. 31286 di repertorio generale, n. 7708 di raccolta — sita in detto Comune, località Sant'Antonio, e destinata alla costruzione di un asilo infantile.

(6545)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Dolo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 21 novembre 1959, n. 300.7.III.88.3.1670 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Dolo, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(6495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

Corso dei cambi del 3 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	651,62	651 —	651,25	650,875	651 —	651,40	650,875	651,50	651,25	651,50
Fr. Sv.	142,92	142,97	142,95	142,9375	142,88	142,90	142,94	142,90	142,89	142,93
Kr. D.	89,92	89,87	89,90	89,885	89,95	89,89	89,88	89,90	89,89	89,85
Kr. N.	86,90	86,84	86,88	86,875	86,85	86,89	86,875	86,90	86,89	86,85
Kr. Sv.	119,80	119,78	119,78	119,785	119,80	119,78	119,795	119,85	119,87	119,75
Fol.	164,34	164,32	164,32	164,345	164,25	164,35	164,345	164,35	164,33	164,30
Fr. B.	12,40	12,407	12,41375	12,412	12,41	12,41	12,412	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,55	126,55	126,525	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55
Lst.	1737,90	1735,75	1736,75	1736,80	1737 —	1738,50	1737,05	1737,50	1737,45	1737 —
Dm. occ.	148,79	148,77	148,785	148,79	148,75	148,78	148,79	148,78	148,79	148,78
Scell. Austr.	23,94	23,93	23,93	23,92 25	23,95	23,95	23,93	23,95	23,94	23,945

Media dei titoli del 3 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,50
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	96,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % 1936	101,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,875
1 Franco svizzero	142,939
1 Corona danese	89,882
1 Corona norvegese	86,875
1 Corona svedese	119,79
1 Fiorino olandese	164,345
1 Franco belga	12,412
100 Franchi francesi	126,55
1 Lira sterlina	1736,925
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	23,928

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Visto l art 22 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con decreti del 5 gennaio 1939, 25 ottobre 1950 e 20 maggio 1955;

Dispone:

Il dott Giovanni Santoponte è confermato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, fino alla scadenza della Deputazione amministratrice attualmente in carica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1959

Il governatore. MENICHELLA

(6563)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a quattordici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n 629 (articoli 14 e 21),

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588 (articoli 6, 11 e 12),

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 1 a 10, 161, 200 primo comma, 202 e 351);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (articoli 1 a 3, 9, 11 a 13);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280 (articoli 1 primo e terzo comma, 2, 5 e 12 primo comma);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n 1507;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 143;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame a quattordici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Due dei predetti quattordici posti verranno assegnati di diritto ai candidati, ove ve ne siano, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, superino la prova di esame facoltativa di lingua tedesca

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione. per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno, per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione,

2) a 39 anni per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 1), decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267,

3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante), per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, per i mutilati e invalidi che, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467 (non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa)

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40

Per gli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso una Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè il candidato non superi i 40 anni (art 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n 465 e art. 31 legge 18 marzo 1958, n 349)

Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restando il limite non superiore ad anni 40.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato,

C) sia cittadino italiano,

D) sia di buona condotta,

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira,

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico nè sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Art. 3

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile superiore o distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta da bollo da L. 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L 1500 eseguito presso un Archivio notarile superiore o distrettuale

Alla domanda deve essere inoltre allegata una fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino, da richiedersi al competente Archivio notarile, con l'autentica del notaio, relativa alla fotografia e alla firma dell'aspirante, e l'applicazione di una marca da bollo da L 200

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

2) il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate,

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università ove lo stesso è stato conseguito,

6) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza,

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca L'omessa dichiarazione va intesa come rinuncia a sostenere tale prova facoltativa.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nonchè della fotografia e

complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone, a margine, la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole poi al competente procuratore della Repubblica

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume dettagliate informazioni sulla condotta morale e civile del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale nonchè dei certificati dei carichi pendenti, richiede alla competente autorità accademica la conferma della validità del titolo di studio ed invia quindi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili, le domande come sopra completate.

Art. 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588

A tal fine ed agli effetti anche dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta bollata da L. 100

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta bollata da L 100

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 487 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta bollata da L 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 decreto legislativo 14 febbraio 1946, n 27

I mutilati o gli invalidi ex combattenti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e invalidi di cui alle leggi 5 gennaio 1955, n 14 (art. 9) e 3 aprile 1958, n 467 (articoli 1 e 2), i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l invalido è provvisto oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di cui agli articoli 8 e 9 legge 5 gennaio 1955, n. 14 e all'art. 2 legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale previdenza e assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I figli degli invalidi ex combattenti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta bollata da L 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione.

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art 5 del decreto del Ministero dell'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 100

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonche i profughi che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza su carta bollata da L 100.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Gli assistenti ordinari e straordinari incaricati o volontari, produrranno, ai fini di cui all'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, un certificato del rettore della Università o Istituto superiore attestante il periodo di servizio prestato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione gene-

rale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio centrale archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lettera *B* dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrarne il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata da L. 200;

e) certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 legge 25 giugno 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6, n. 3, legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176: tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato su carta bollata da L. 100, firmato dalla competente autorità accademica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo da L. 200, autenticata da notaio:

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 200.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di tre prove scritte obbligatorie sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova scritta facoltativa di lingua tedesca, che consiste in una traduzione dal tedesco in italiano da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario. Detta prova ha la durata di quattro ore;

c) di una prova orale obbligatoria avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte obbligatorie, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

d) di una prova orale facoltativa di lingua tedesca consistente nella lettura e successiva traduzione in italiano di un brano in lingua tedesca.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove obbligatorie di esame;

due funzionari della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Occorrendo la Commissione verrà integrata da un insegnante per la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua tedesca.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Nella prova facoltativa di lingua tedesca il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno 7/10 nell'esame scritto e 6/10 nell'esame orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nella prova orale obbligatoria.

Art. 12.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi con il trattamento economico spettante ai vice conservatori della carriera direttiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1959

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1959
Registro n. 12, *foglio n.* 264. — BOVIO

(6505)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto Ministeriale 15 aprile 1959.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1960, alle ore 9,30.

La relativa prova pratica avrà inizio il 14 gennaio 1960, alla stessa ora.

(6580)

PREFETTURA DI FORLI'

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1959, di pari numero, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1958;

Considerato che il dott. Silvio Celletti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli col decreto succitato;

Visti gli articoli 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 13 del citato decreto Presidenziale n. 854;

Presi gli opportuni accordi col medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Rossi Rolando è chiamato a far parte della Commissione di cui in narrativa in sostituzione del dott. Silvio Celletti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 26 novembre 1959

Il prefetto: GIBILARO

(6553)

PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero del 15 ottobre 1959, con cui vengono nominati i vincitori del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti al 1958;

Considerato che il dott. Fiore Sante, vincitore della condotta medica del comune di Pozzaglia Sabina, ha rinunciato alla nomina;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'ex Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Laureti Elpidio è nominato vincitore della condotta medica del comune di Pozzaglia Sabina.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 21 novembre 1959

Il prefetto: SABINO

(6557)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.